

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DI UFFICI E SERVIZI

APPENDICE

RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, 267

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo e per le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'art. 3, commi 55,56 e 57 della legge n. 244 del 2007.
2. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio Provinciale è competente, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007, ad approvare il Programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, sulla base delle proposte pervenute dai Settori interessati, previa istruttoria del Settore Risorse Umane, tesa a verificare la temporaneità della necessità, la sua congruenza con le funzioni istituzionali, e con i piani ed i programmi dell'Amministrazione adottati.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi non può essere superiore al tre per cento della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198, della legge n. 296/2006; il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Competenza all'affidamento degli incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è attribuita ai Dirigenti dei Settori che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli Organi di governo.
2. Per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, oltre al rispetto dei criteri di cui al precedente comma, i Dirigenti competenti dovranno verificare altresì il rispetto delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 2.
3. Rientra nella competenza del Dirigente l'onere delle comunicazioni preventive previste dalla normativa vigente.
4. Il Dirigente competente, verificata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, e tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, definisce le condizioni dell'incarico, mediante la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del TUEL d. lgs. 18

agosto 2000, n. 267, prefissando la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso per la collaborazione. Il compenso è determinato, compatibilmente con le risorse disponibili ed i limiti di spesa vigenti, previa idonea indagine di mercato, mediante ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

5. Il Dirigente competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con le prescrizioni di legge in materia.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali, e/o colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Dirigente competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo Pretorio e sul sito internet della Provincia, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) i requisiti generali, nonché gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico, e/o il termine massimo di adempimento della prestazione;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità dei pagamenti, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, il trattamento delle eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) il Settore competente ed il Responsabile del procedimento;
 - g) il termine per la presentazione dei curricula e/o delle relative offerte;
 - h) le modalità e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
 - i) i criteri di comparazione dei curricula (se del caso);
 - j) la data, e le materie, del colloquio (se del caso).
3. L'avviso può prevedere la possibilità di valutare proposte migliorative rispetto alle metodologie della prestazione, e/o ai tempi di realizzazione, e/o al compenso determinato.
 - a) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, e/o del requisito previsto dalla normativa specifica di settore.

Art. 5

Procedura comparativa

1. Il Dirigente competente provvede, anche, se del caso, attraverso commissioni appositamente costituite, alla verifica e/o alla valutazione dei curricula, e delle proposte, presentati, nonché all'espletamento del colloquio.
2. Ad ogni singolo curriculum da valutare viene attribuito un punteggio per i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Per gli incarichi di importo superiore ad euro 20.000,00, il Dirigente competente è tenuto, preliminarmente, alla valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base di criteri di selezione predeterminati, e specificati nell'avviso, come previsto dal precedente comma 2.
4. Per gli incarichi di importo inferiore ad euro 20.000,00, l'incarico professionale può essere conferito, previa verifica di idoneità del curriculum presentato, a seguito di un colloquio, le cui modalità devono essere specificate nell'avviso di selezione;

5. Per le esigenze di flessibilità e celerità, il settore Risorse Umane può predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6
Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. La presente disciplina non si applica, altresì, agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, agli incarichi che prevedono un compenso di importo superiore alla soglia comunitaria, agli incarichi professionali di cui agli artt. 90 e 91 del d. lgs. n. 163/2006, e s. m. i..

Art. 7
Durata del contratto e modalità di pagamento

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, sempre che i ritardi non siano imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Non sono consentiti pagamenti per oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, o per richieste di rimborsi spese, diversi da quelli già previsti e autorizzati nel disciplinare di incarico.

Art. 9
Pubblicizzazione degli incarichi

1. La Provincia rende noti gli avvisi di selezione, gli esiti delle procedure comparative, nonché tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul proprio sito istituzionale. Sul sito istituzionale sono pubblicati, con aggiornamento mensile, gli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui la Provincia si avvale, in cui sono specificati, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la durata e il compenso per l'incarico.
2. I nuovi contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, e del relativo compenso, sul sito istituzionale della Provincia. A tale scopo, su richiesta del Dirigente del Settore interessato all'incarico, il Dirigente del Settore Affari Generali - Redattore capo del

sito dispone la pubblicazione, dando tempestivo riscontro al richiedente. La data di avvenuta pubblicazione è obbligatoriamente riportata sul contratto di incarico.

3. Il Dirigente del Settore interessato all'incarico è altresì tenuto a trasmettere, entro tre giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto di incarico al Settore Risorse Umane per l'aggiornamento del Registro degli incarichi, nonché a procedere, se del caso, all'invio della documentazione alla Corte dei Conti, in adempimento a quanto previsto dal comma 173 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006.

Art. 10

Competenze dei Settori

1. E' istituito presso il Settore Risorse Umane il Registro degli incarichi nel quale sono annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità. Lo stesso Settore:
 - cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro, trasmettendolo mensilmente, per via telematica, al Redattore capo del Sito istituzionale;
 - fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d'incarico.
2. Il Settore Risorse Umane è competente, altresì, per la procedura relativa all'accertamento dell'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, all'interno dell'Organizzazione dell'Ente, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico da affidare all'esterno. A tale scopo, Il Dirigente competente invia tempestivamente al Dirigente del Settore Risorse Umane una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare di incarico, precisando, altresì, le caratteristiche professionali e curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico. Il Dirigente del Settore Risorse Umane, previo interpello dei Dirigenti degli altri Settori, verifica la disponibilità di eventuali risorse interne, dandone formale comunicazione al Dirigente richiedente.
3. Le competenze relative all'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica, restano attribuite al Settore Affari Generali";

Art. 11

Entrata in vigore – Abrogazione di norme incompatibili

1. Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente abrogate tutte le norme in contrasto riportate in regolamenti, o atti che disciplinavano in precedenza la materia, anche in forma implicita.
3. E' fatto obbligo, a chiunque, di osservarlo e di farlo osservare, quale disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo, per cui la violazione delle disposizioni in esso contenute, costituisce grave inadempimento, con obbligo di avvio di procedimento sanzionatorio.